

Modifica dell'art. 23 dello Statuto

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di IntesaBci S.p.A. sulla proposta di modificazione dell'art. 23 dello Statuto sociale (Sindaci)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modificazione dell'art. 23 dello Statuto sociale concernente i Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione di IntesaBci S.p.A. ha redatto la presente Relazione al fine di illustrare e motivare detta proposta di modifica statutaria, che si rende necessaria al fine di adeguare lo statuto sociale di IntesaBci S.p.A. al quadro normativo vigente.

Si fa presente preliminarmente che, in base al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162 (G.U. n.141 del 19.6.2000) e come anche recentemente confermato dalla Consob, le società quotate in Borsa (banche quotate comprese) sono tenute a specificare nello statuto "le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa" nei quali coloro che siano candidati alla carica di sindaco e non abbiano i requisiti professionali di cui all'art. 1, co.1, del suddetto Decreto (iscrizione nel registro dei revisori contabili ed esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni) devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio.

Ciò anche qualora gli emittenti intendano nominare in concreto, quali componenti del Collegio Sindacale, soggetti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

Scopo preminente di detta previsione normativa è quello di far constare nello statuto quali profili professionali siano più idonei a soddisfare le concrete esigenze dell'impresa.

Ciò posto, va considerato che peraltro il Decreto Ministeriale citato precisa che i sindaci non iscritti all'albo dei revisori contabili debbano essere scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva almeno triennale nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

E' invece lasciato alla discrezionalità di ciascuna società l'individuazione - da far constare negli statuti - delle materie e dei settori di attività in cui i candidati sindaci devono aver maturato l'esperienza richiesta alle lettere b) e c) di cui sopra nonché di eventuali condizioni aggiuntive rispetto a quelle previste.

Poiché non è necessario ripetere nello statuto quanto già disposto dal Decreto, si ritiene preferibile limitarsi ad indicare il solo ambito in cui si

collocano dette materie e settori di attività "strettamente attinenti all'attività dell'impresa", mediante l'introduzione di un'espressa previsione dell'ambito - rilevante per le sole finalità connesse alla valutazione dei requisiti di professionalità - delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della nostra Banca.

Milano, 16 ottobre 2001

Il Consiglio di Amministrazione

(segue esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto)

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX I SINDACI <u>Articolo 23.</u></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa;</p> <p>b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;</p> <p>c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;</p> <p>d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX I SINDACI <u>Articolo 23.</u></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p><u>Nella vigenza del D.M. 30.3.2000 n.162 i sindaci sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'art.1 del predetto Decreto Ministeriale nonché di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dello stesso art.1, precisandosi, al solo fine della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e con riferimento alle lettere b) e c), che i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.</u></p> <p>Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa;</p> <p>b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;</p> <p>c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;</p> <p>d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente <u>e dallo Statuto</u> per ricoprire la carica di Sindaco.</p>

<p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.</p> <p>La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del terzo comma del presente articolo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti</p>	<p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.</p> <p>La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del quarto comma del presente articolo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società</p>
--	--

<p>parte del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci”.</p> <p>A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.</p> <p>La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall’ufficio di Sindaco.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L’Assemblea determina l’assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l’intero periodo di durata dell’ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall’Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.</p> <p>Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.</p>	<p>facenti parte del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci”.</p> <p>A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.</p> <p>La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall’ufficio di Sindaco.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi <u>12, 13 e 14</u> non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L’Assemblea determina l’assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l’intero periodo di durata dell’ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall’Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.</p> <p>Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.</p>
---	---